

N. 443/2020 SENT.
N. 643/20 R.O.
N. 191/2020 REP.
N. 1366/2020 CROK.

1

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese - Avv. Paolo Rapa - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 643/2020 r.g.a.c., ad oggetto **azione di ripetizione**, ed assegnata in decisione all'udienza del 24 luglio 2020 e vertente

tra

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, - attore - rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Notar Castellini dall'Avv. Luca Cuzzupoli, dall'Avv. Erminio Capasso e dall'Avv. Itala De Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato in Caianello alla Via Collucci s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Marta Storti

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, - convenuta, contumace -

nonchè

SCIROCCO ANTONIO - convenuto, contumace -

conclusioni

Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/16.3.2020 l'I.N.P.S. conveniva in giudizio la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il sig. Scirocco Antonio al fine di conseguire la ripetizione dell'importo di € 1.662,73 a titolo di indennizzo riconosciuto al sig. Savastano Marcello a seguito del sinistro stradale

nel quale questi era stato coinvolto in data 26.9.2011. A tal fine l'Istituto attore deduceva come, in data 26.9.2011, il sig. Savastano Marcello patisse lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto in San Tammaro (*recte* : Alvignano), sulla Via Cappella allorquando, alla guida del proprio veicolo Rover 400 targato AW820PF, veniva coinvolto in un sinistro determinato dalla esclusiva responsabilità del sig. Scirocco Antonio (conducente del veicolo Opel Vectra targato BD139NY) il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia rispetto a quello osservato dal sig. Savastano, invadeva la mezzeria percorsa da quest'ultimo e determinando la collisione. Lo stesso Istituto attore deduceva, quindi, di aver corrisposto al sig. Savastano Marcello l'importo di € 1662,73 (importo come aggiornato alla data del 16.1.2020) a titolo di prestazioni previdenziali per cui sussisteva il diritto alla ripetizione del suddetto importo attesa la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo Opel Vectra targato BD139NY relativamente alla determinazione del sinistro come emergente dalla transazione intervenuta tra l'Assicuratore ai fini della r.c.a. del convenuto ed il sig. Savastano

Rimaneva contumace la convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a. così come il convenuto sig. Scirocco Antonio.

In carenza di attività istruttoria attesa la natura documentale delle difese *ex parte* attrice, e sulla conclusioni rassegnate, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 24 luglio 2020.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del convenuto sig. Scirocco Antonio in quanto non costituiti benché ritualmente citati.

La domanda proposta dall'I.N.P.S. appare fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.

Ancora *in limine* deve rilevarsi come la legittimazione delle parti (*rectius* : titolarità in ordine al rapporto controverso) non risulti contestata ed emerga dagli atti di causa.

La domanda è da ritenere, altresì, proponibile attesa l'esibizione della richiesta di pagamento (in funzione della surroga ex art. 142 D.Lgs. 209/2005) pervenuta alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. effettuata a mezzo raccomandata a.r. pervenuta all'Assicuratore (da ultimo) in data 24.1.2020 (attesa, peraltro, l'esibizione di ulteriori richieste stragiudiziali di pagamento intervenute *medio tempore* e costituenti elemento utile ai fini della interruzione della prescrizione).

Nel merito, deve osservarsi come il *thema decidendum* risulti afferire al diritto di surroga ex art. 142 Cod. Ass. dell'assicuratore sociale al fine di conseguire dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato. Sul punto deve osservarsi come l'I.N.P.S. in caso di prestazione per malattia erogata in favore di dipendente ha diritto di ottenere dal terzo responsabile, ai sensi dell'art.1916 c.c., il rimborso della somma corrisposta al soggetto danneggiato a titolo di indennità per la malattia procurata da fatto doloso o colposo del terzo.

Peraltro, viene in rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo ricevuto la specifica prestazione

L'istituto, inoltre, (come nel caso dell'I.N.A.I.L. ex art. 68 D.P.R. n. 1124/1965) attraverso il pagamento della prestazione subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce infatti "una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito", v. Cass., n. 3296/2018, cit.).



Incontestata la liquidazione, da parte dell'Istituto, delle prestazioni previdenziali in favore del sig. Savastano Marcello per un ammontare complessivo di € 1.662,73 (cfr. prospetto allegato alla produzione dell'attore) ed altrettanto incontestata l'intervenuta richiesta di ripetizione avanzata nei confronti della UnipolSia Assicurazioni S.p.a. non può che riconoscersi il diritto dell'attore al conseguimento dell'importo di € 1.662,73 come espressamente richiesta dall'I.N.P.S. in sede di conclusioni in funzione della responsabilità esclusiva riconosciuta con la transazione intervenuta in data 19.1.2012 (e conseguente pagamento da parte della UnipolSai Assicurazioni S.p.a.).

Né, quindi, emerge ipotesi di prescrizione (profilo, peraltro, agibile solo su eccezione dell'obbligato); sul punto (e rilevata la sussistenza di richieste di pagamento stragiudiziali *medio tempore* avanzate dall'Istituto attore) è da rilevare come in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale – come nel caso che ci occupa – trovi applicazione la norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizione previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, pari a sei anni (cfr. Cass. SS.UU. 18/11/2008 n. 27337). In particolare, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, *incidenter tantum*, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto. In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima, è invocabile non già l'art. 2947,



ECCEZIONE
C. 1
17

comma 2, del codice civile – che, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio è di due anni -, ma il comma 3, che fa salvo il caso in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato, stabilendo che il termine di prescrizione penale, se più lungo rispetto a quello di prescrizione civile, si applichi anche alla fattispecie civile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

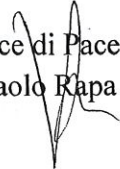
P. Q. M.

 il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Avv. Paolo Rapa, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) dichiara la contumacia della convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del convenuto sig. Scirocco Antonio; 2) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, dichiarato il relativo diritto, condanna la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale, della somma di € 1.662,73 oltre interessi dal deposito della sentenza; 3) condanna la Società convenuta al pagamento, in favore dell'Istituto attore, delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale in complessivi € 950,00 di cui € 130,00 per spese oltre accessori come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Piedimonte Matese, il 24 luglio 2020.

Il Giudice di Pace
Avv. Paolo Rapa



Il Funzionario Cancelliere
Raffaele Lombardi

